

CONVENZIONE RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ARSIAL

L'anno 2020 il giorno __ del mese di _____ presso la sede della LAZIOcrea S.p.A. di Roma, via del Serafico n. 107

LE PARTI

LAZIOcrea S.P.A., con sede legale in Roma, via del Serafico, 107, c.f. e P.I. 13662331001, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luigi Pomponio, nato a (omissis), C.F (omissis) domiciliato per la carica presso LAZIOcrea S.p.A. via del Serafico 107 - 00146 - Roma - PEC: laziocrea@legalmail.it (di seguito denominata anche Società)

E

ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio), di seguito indicata anche come "Agenzia", con sede legale in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, C.A.P. 00162, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04838391003, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Mario Ciarla, nato a (omissis), domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale (di seguito denominata anche Agenzia),

(nel seguito, congiuntamente, indicate anche come le "Parti"),

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24/11/2014, ha costituito una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;
- LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing* e pertanto, nel

LAZIOcrea S.p.A. - Società a Socio unico Regione Lazio - Cap. Soc. € 924.400,00

Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 51681600

C.F./P.IVA 13662331001 - R.E.A. RM-1464288

rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;

- ARSIAL è una Agenzia strumentale di Regione Lazio istituita, ai sensi della L.R n. 2/1995 e s.m.i., allo scopo, in sintonia con le linee di programmazione definite in sede regionale e secondo le direttive impartite dalla Giunta, di promuovere lo sviluppo e l'innovazione del sistema agricolo e agro-industriale del Lazio ed è a tutti gli effetti un ente controllato dalla Regione Lazio;
- ARSIAL opera in stretta collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali e la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, concorrendo con specifiche azioni di supporto al raggiungimento degli obiettivi di governo;
- la Regione Lazio, con Legge Regionale n. 20 del 3/08/2001 e con atto notarile del 13.11.2001 (Rep. n. 5117 - Racc. n. 1600), ha rispettivamente promosso e costituito una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A., al fine di realizzare, organizzare e gestire il Sistema Informativo Regionale (S.I.R.), quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali, degli Enti dipendenti e degli Enti locali della Regione stessa, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati;
- Laziomatica, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 8/06/2006, ha modificato la denominazione della propria ragione sociale in LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;
- ARSIAL, ha stipulato con LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A. per la gestione del proprio sistema informativo apposita Convenzione, rep. ARSIAL del 17.5.2005 n. 24, e che tale Convenzione è scaduta il 31 dicembre 2011;
- ARSIAL ha stipulato successivamente con LAit - Lazio innovazione tecnologica S.p.A. per la riorganizzazione del proprio sistema informativo apposita Convenzione (rep. ARSIAL del 11.03.2015 n. 35) e che tale convenzione è scaduta il 31 dicembre 2017;
- in data del 25 gennaio 2018, con nota prot. n. 481, ARSIAL ha chiesto a LAZIOcrea S.p.A. una proroga di mesi sei della suddetta Convenzione;

- con nota prot. n. 1397 del 29 gennaio 2018, LAZIOcrea ha formalmente accettato la proroga richiesta da ARSIAL;
- al comma 10 dell'art. 3 dello Statuto di LAZIOcrea S.p.A rep. 2146713582 del 05.06.2018 è espressamente esplicitato che “Oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Lazio; la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società”;
- al precedente comma 2, 2° capoverso, del medesimo art. 3 dello Statuto Sociale di LAZIOcrea, è declinato quanto segue: “[...] *La Società svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale e del Data Center, delle infrastrutture tecnologiche di rete a banda larga e ultra larga, anche al fine di assicurare l’erogazione di servizi essenziali, quali quelli di emergenza sanitaria e di protezione civile, oltre all’erogazione di servizi di connettività dedicata alle sedi della Sanità, all’Amministrazione e agli altri soggetti individuati da quest’ultima [...] alla promozione e al supporto all’adozione di strumenti e tecnologie innovative, anche mediante l’elaborazione di studi/ricerche di settore e l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati/informazioni, lo scambio di best practices, l’interoperabilità e il riuso di programmi; svolge altresì attività di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo per il controllo di gestione della Giunta Regionale*”, per cui dispone delle strutture e competenze necessarie per fornire i servizi informatici e telematici di cui alla presente Convenzione;
- vista la Legge Regionale n. 7 del 18 giugno 2012 “Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse”, ed in particolare l’art. 1 - “Ambito di applicazione” l’art. 4 - “Riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, con particolare riferimento al comma 5”, e l’art. 5 - “Riuso di programmi informatici”, sia ARSIAL che LAZIOcrea, si impegnano a mettere in atto tutte le buone pratiche idonee ad incentivare il riutilizzo di applicazioni, sistemi informativi e/o piattaforme informatiche e dati, già disponibili in ambito regionale;

- con determinazione ARSIAL n. xxx del xx/xx/xxxx è stata assunta la decisione di sottoscrivere la presente Convenzione che costituirà strumento essenziale per la gestione dei rapporti tra LAZIOcrea S.p.A. ed ARSIAL.

Tutto quanto premesso e considerato le Parti, come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate, espressamente convengono quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra ARSIAL e LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultima dovrà condurre sulla base di formali richieste, nonché a seguito di specifici incarichi, da parte di ARSIAL, volti alla progettazione, realizzazione e sviluppo di interventi che favoriscano lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo di ARSIAL., nel comune perseguimento dell'interesse pubblico dettato dalla predetta L.R. n. 7/2012 e del più ottimale esercizio delle rispettive finalità istituzionali, attribuite e riconosciute dalla Regione Lazio nei relativi atti istitutivi;

In particolare, ARSIAL si impegna a mettere a disposizione della LAZIOcrea, dati e sistemi, che ricadono sotto la propria responsabilità per le attività previste nella presente Convenzione, fornendo, ove necessario, il supporto tecnico relativo al sistema informativo in uso, mentre la LAZIOcrea S.p.A., se richiesto, provvederà a realizzare specificatamente, direttamente oppure, nel caso della mancata disponibilità delle risorse aziendali, in qualità di stazione appaltante (trasmissione atti propedeutici alle gare, svolgimento della procedura di affidamento delle attività, stipula del/dei relativo/i contratto/i ed espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi), le seguenti attività:

- progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo, in materia informatica e telematica e, in particolare, sviluppo di tecnologie e strumentazioni web per le attività di comunicazione di ARSIAL, sviluppo di tecnologie e strumentazioni atte

al miglioramento dei flussi documentali interni, sviluppo e manutenzione di tecnologie e strumenti per la posta elettronica; ove possibile proponendo il riuso di applicazioni e/o sistemi informativi o piattaforme informatiche già in essere a livello regionale. Le suddette attività possono essere prestate direttamente da LAZIOcrea S.p.A. e/o in qualità di stazione appaltante;

- progettazione (attraverso specifici studi di fattibilità) e programmazione degli interventi, anche attraverso la valutazione di possibili integrazioni e/o riuso di applicazioni e/o sistemi informativi o piattaforme informatiche già in essere a livello regionale;
- acquisizione da soggetti terzi, in qualità di stazione appaltante, di attrezzature tecnologiche, hardware, software e servizi, curandone direttamente i conseguenti rapporti finanziari;
- gestione dell'infrastruttura informatica dell'Agenzia attraverso servizi di hosting del CED, servizi di gestione della Rete. Servizio strettamente correlato e funzionale al Servizio di hosting dei Sistemi di ARSIAL ospitati presso il CED di Regione Lazio.

Nelle suddette materie, ARSIAL esercita le funzioni di soggetto ordinante ed indirizzante, mentre LAZIOcrea S.p.A. svolge autonomamente - e con propria organizzazione - le corrispondenti attività esecutive.

ARSIAL può affidare a terzi la realizzazione dei sistemi/applicativi, nonché la loro manutenzione adeguativa e correttiva. In tal caso LAZIOcrea fornirà esclusivamente i servizi di hosting presso il CED della Regione Lazio.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'efficacia della presente Convenzione è di n. 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo espressa proroga della scadenza formalmente concordata tra le Parti.

In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata della presente Convenzione non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine di scadenza.

La presente Convenzione, per espressa volontà delle Parti, da comunicarsi formalmente almeno sei mesi prima della scadenza, potrà essere oggetto di rinegoziazione, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

ART. 4 - STRUTTURA DEDICATA

ARSIAL al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo, nella realizzazione del proprio Sistema Informativo, identifica come un'unica interfaccia operativa la struttura di Staff "Sistemi Informativi, SIARL e SIT" alla quale sono demandate tutte le attività contemplate nella presente Convenzione e quelle che a qualsiasi titolo vi si riconducano.

Le Parti, a seguito della stipula del presente Atto, indicheranno, nell'ambito delle rispettive dotazioni, il personale con funzione di responsabile tecnico al quale, mediante un apposito tavolo tecnico permanente di indirizzo e pianificazione, è affidato il compito di interagire e collaborare nell'applicazione della Convenzione.

ART. 5 - IMPEGNO ECONOMICO - COSTI

Per l'esecuzione dei servizi meglio specificati nell'allegato tecnico alla presente convenzione, Arisial dovrà sostenere gli oneri di tutti i servizi attivati e approvati con il relativo atto di impegno alla spesa, oltre che quelli definiti nel medesimo allegato tecnico (par. 5), la cui corresponsione non costituirà un utile per la LAZIOcrea, che, per definizione, deve tendere al c.d. pareggio di bilancio. Il pagamento dei costi per i servizi prestati dovrà avvenire, previa rituale rendicontazione ed approvazione, con bonifico bancario sul conto di contabilità speciale Banca Nazionale del Lavoro Ag 18 intestato alla LAZIOcrea S.p.A. n. conto: 000000002146 - IBAN: IT93G0100503218000000002146

ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI

LAZIOcrea S.p.A. si impegna a redigere, a fronte di formale richiesta da parte di ARSIAL, studi di fattibilità inerenti le azioni che intende attuare in risposta alle esigenze espresse dall'Agenzia. Tali studi, soggetti ad approvazione ed eventuale conseguente impegno economico da parte di ARSIAL, devono fornire evidenza delle attività e degli interventi previsti, dei relativi costi e dei tempi di attuazione. L'affidamento formale delle attività da parte di ARSIAL avviene con la determinazione di approvazione dell'offerta e della relativa assunzione dell'impegno di spesa. Alla Società, unitamente agli estremi e al dispositivo del citato provvedimento, verrà comunicato il formale avvio delle attività.

In particolare per le attività realizzate direttamente da LAZIOcrea S.p.A., quest'ultima dovrà fornire ad Arisial il preventivo del costo del servizio che sarà oggetto della valutazione di congruità economica da parte di Arisial prodromica alla determinazione di cui al comma precedente, nelle modalità indicate nell'Allegato Tecnico alla presente Convenzione. Eventuali modifiche concernenti la modalità di svolgimento dei servizi affidati dovranno essere formalmente richieste da LAZIOcrea ed accettate da ARSIAL.

Nel caso in cui LAZIOcrea S.p.A. stipula un eventuale contratto con terzi in qualità di stazione appaltante, ARSIAL assume l'onere finanziario di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzato all'incentivazione delle funzioni tecniche, nella misura massima del 2% dell'importo che sarà indicato nella valutazione tecnico - economica (studio di fattibilità) elaborata dalla Società su richiesta dell'Agenzia.

LAZIOcrea S.p.A. si impegna a tenere indenne ARSIAL da qualsiasi eventuale pretesa ed azione dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi.

LAZIOcrea S.p.A., nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegna altresì a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative impartite da ARSIAL.

LAZIOcrea S.p.A. si impegna a dare immediata comunicazione ad ARSIAL di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione di quanto in oggetto alla presente Convenzione ed è comunque tenuta a fornire, entro i termini indicati, tutte le informazioni eventualmente richieste.

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea si impegna:

- ad adottare, nell'esecuzione della presente Convenzione, i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza delle persone addette e dei terzi interessati, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati;
- a restituire, alla scadenza del termine di durata della presente Convenzione e a fronte di specifica richiesta da parte di ARSIAL, la documentazione di cui fosse eventualmente venuta in possesso e, in ogni caso, a conservarla come depositaria con conseguente obbligo di custodia sino alla restituzione;
- a non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che, anche indirettamente, abbiano interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all'oggetto della presente Convenzione;

- a non porre in essere fatti e comportamenti che sotto ogni profilo possano, in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, determinare direttamente o indirettamente cause di incompatibilità, impegnandosi all'uopo ed anche successivamente all'espletamento dell'incarico, pure in relazione ai propri dipendenti, amministratori e consulenti.

Le Parti sono obbligate, anche ai sensi dell'Art. 18, commi 7 e 8, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.:

- ad osservare e, in caso di incarico formale di approvvigionamento di servizi da terzi, a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
- ad applicare e, in caso di incarico formale di approvvigionamento di servizi, a far applicare tutte le norme contenute contrattuali, fiscali e previdenziali per le varie categorie interessate;
- ad adottare, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in caso di incarico formale di approvvigionamento di servizi da terzi, a far adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico.

Fermo restando quanto sopra, ARSIAL:

- in esecuzione della presente Convenzione, si impegna a compiere tutti gli adempimenti necessari, collaborando fattivamente con la LAZIOcrea S.p.A. al fine di permettere la regolare erogazione dei servizi;
- dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le prescrizioni derivanti dall'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per la LAZIOcrea 2020-2022, del Codice Etico e di Comportamento, nonché del Mog ex D.Lgs 231/2001, disponibili sul sito istituzionale al link "Società Trasparente";
- qualora affidi i servizi a terzi in qualità di stazione appaltante, si impegna a provvedere all'espletamento di tutte le attività correlate alla gestione del contratto con il fornitore, oltre che il rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo nei confronti di LAZIOcrea nel caso in cui quest'ultima

affidi servizi a terzi.

ART. 7 - POTERI DI VERIFICA DI ARSIAL

ARSIAL, in qualsiasi momento, può disporre verifiche sulla qualità dei servizi resi da LAZIOcrea, nonché sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti negli studi di fattibilità approvati avvalendosi, anche, della documentazione raccolta e prodotta dalla Società stessa.

Nel caso in cui dovessero emergere aspetti di non conformità con le clausole stabilite nella presente Convenzione e/o con le indicazioni contenute nei singoli studi di fattibilità approvati e finanziati da ARSIAL, LAZIOcrea S.p.A. deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate entro il termine indicato dall'Agenzia.

ART. 8 - PROPRIETA' DEI BENI E DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti software forniti da LAZIOcrea S.p.A. in base alla presente Convenzione, non appositamente sviluppati per ARSIAL, rimangono in proprietà della stessa e verranno concessi in licenza d'uso alle condizioni normalmente applicate da LAZIOcrea S.p.A.. Per prodotti software si intendono: i codici per computer, compresi i prodotti commerciali, i prodotti gratuiti, le versioni pre-lancio o quelle beta e la relativa documentazione, che LAZIOcrea S.p.A. concede in licenza d'uso, non esclusiva e non trasferibile, ad ARSIAL. Eventuali modifiche ai prodotti software e alla relativa documentazione, di cui al comma precedente, potranno essere apportate esclusivamente dalla Società licenziante fatta salva la facoltà di ARSIAL di effettuare autonome modifiche per proprie esigenze operative, da intendersi queste ultime esclusivamente come le finalità e le condizioni previste dall'art. 64-quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Ad ARSIAL sarà garantito il diritto d'uso di dette modifiche così come previsto dall'Art. 38, comma 5, del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452.

Salvo quanto previsto al comma successivo, le Parti avranno la titolarità congiunta di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai codici per computer e alla relativa documentazione sviluppati da LAZIOcrea S.p.A. in collaborazione con ARSIAL e a quest'ultima forniti in esecuzione della presente Convenzione. ARSIAL e LAZIOcrea S.p.A. potranno esercitare disgiuntamente tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti di utilizzare, riprodurre, modificare e distribuire gli sviluppi per qualsiasi scopo, senza necessità di ulteriore autorizzazione per l'esercizio di

tali diritti e senza l'obbligo di pagamento di alcuna royalty. ARSIAL e LAZIOcrea S.p.A. saranno titolari esclusivi delle modifiche eventualmente effettuate e sviluppate.

ARSIAL avrà la titolarità esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai codici per computer e alla relativa documentazione, sviluppati autonomamente da LAZIOcrea S.p.A., che abbiano specifica applicazione per l'attività di ARSIAL stesso (quali moduli, algoritmi o metodi di calcolo specifici) e che siano identificati per iscritto tra le Parti. Tali codici per computer e la relativa documentazione potranno essere concessi da ARSIAL a LAZIOcrea S.p.A., a titolo gratuito, in licenza d'uso non esclusiva e trasferibile. In ogni caso è fatto espresso divieto a LAZIOcrea S.p.A. a fare o farne fare opere derivate, distribuire e commercializzare tali opere derivate senza obbligo di rendiconto, fatto salvo il diritto all'utilizzo delle idee, concetti, metodologie esperienze tecniche sviluppate o realizzate da LAZIOcrea S.p.A. in esecuzione della presente Convenzione.

ART. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

LAZIOcrea S.p.A. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività.

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che LAZIOcrea S.p.A. sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività previste dalla esecuzione della presente Convenzione.

Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 10 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' ED ESONERO DALLA CAUZIONE

LAZIOcrea S.p.A. - Società a Socio unico Regione Lazio - Cap. Soc. € 924.400,00

Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 515631 F +39 06 51563611

Uffici: Via Adelaide Bono Cairoli, 68 - Roma 00145 - T +39 06 51689800 - F +39 06 51892207

LAZIOcrea S.p.A. non è responsabile per qualunque ritardo o impossibilità, nello svolgimento delle attività alla stessa affidate, dovuti a cause ad essa non direttamente imputabili che dovranno essere puntualmente e formalmente segnalate ad ARSIAL.

Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge, la responsabilità complessiva di LAZIOcrea S.p.A. per qualsiasi danno e perdita che possa derivare come conseguenza dell'inadempimento, anche solo parziale, alle proprie obbligazioni ovvero per ogni altra causa relativa alla presente Convenzione, è limitata al risarcimento di quei soli danni e perdite comprovati ed effettivamente derivanti come immediata e diretta conseguenza del mancato adempimento delle proprie obbligazioni.

ARSIAL resta estranea ai rapporti direttamente instaurati da LAZIOcrea S.p.A. con soggetti terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura causalmente riconducibili all'attività di LAZIOcrea S.p.A. Pertanto, quest'ultima terrà indenne ARSIAL, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che i terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività di LAZIOcrea medesima.

LAZIOcrea è esonerata dal prestare cauzione in favore di ARSIAL.

LAZIOcrea S.p.A. resta estranea ai rapporti direttamente instaurati da ARSIAL in qualità di stazione appaltante e non risponde per i fatti e/o danni di qualsiasi natura causati dai soggetti terzi. Pertanto, quest'ultima terrà indenne LAZIOcrea, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che i terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività di ARSIAL medesima.

ART. 11 - RECESSO UNILATERALE

Entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, mediante raccomandata A/R ovvero formale comunicazione, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tale ipotesi, restano salvi gli effetti delle prestazioni già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione del recesso.

In caso di recesso di ARSIAL, LAZIOcrea S.p.A. ha diritto ai corrispettivi ed ai rimborsi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

LAZIOcrea S.p.A. - Società a Socio unico Regione Lazio - Cap. Soc. € 924.400,00

Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 515631 F +39 06 51563611

Uffici: Via Adelaide Bono Cairoli, 68 - Roma 00145 - T +39 06 51689800 - F +39 06 51892207

LAZIOcrea, in esecuzione dei servizi oggetto della presente, tratta dati personali rientranti nella sfera di Titolarità di ARSIAL ai sensi della normativa in materia applicabile in materia di tutela di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (o anche “GDPR”) e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (emendato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), pertanto è obbligata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.

ARSIAL, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, procederà a disciplinare i rapporti con la società in materia di Privacy nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 paragrafo 3) del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, secondo i parametri ivi stabiliti, i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile stesso al Titolare e che stipuli la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare e, infine, specificare per iscritto i compiti affidati al Responsabile.

Le Parti, quindi, si obbligano alla sottoscrizione del menzionato contratto e/o atto giuridico secondo i termini e i contenuti sopra riportati.

ARSIAL, inoltre, autorizza la Società ai sensi e per gli effetti dall'art. 28 paragrafo 2) del Regolamento (UE) 2016/679 a ricorrere ad altro Responsabile per l'effettuazione dei trattamenti svolti all'esterno in esecuzione del contratto. In particolare la Società è autorizzata a ricorrere ad altri Responsabili in caso di servizi affidati in outsourcing ai fornitori, rispondendo, comunque, degli inadempimenti in materia di Privacy solo se l'inadempimento è imputabile alla stessa società. Al riguardo il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare circa eventuali modifiche relative all'aggiunta e/o alla sostituzione di altri Responsabili, dando così l'opportunità ad ARSIAL di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, si impegna ad effettuare i trattamenti attenendosi ai compiti indicati e alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare conformemente alla normativa applicabile in materia di tutela e protezione dei dati personali, nazionale ed europea, nonché alle diverse disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e/o adottate da ARSIAL in materia di Privacy, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni.

Il legale rappresentante *pro tempore* della Società, con la sottoscrizione della Convenzione, si impegna al corretto adempimento di quanto prescritto dalla normativa nazionale e europea sulla Privacy e conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ivi previsti che assume in relazione ai dati che la Società stessa tratta per conto di ARSIAL in virtù della presente Convenzione.

ART. 13 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste nella presente Convenzione dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per ARSIAL:.....

Nome referente, recapiti telefonici, mail, PEC...

b) per LAZIOcrea:.....

Nome referente, recapiti telefonici, mail, PEC...

ART. 14 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti devono tentare un'immediata soluzione in via bonaria. In caso di infruttuoso esperimento della procedura di composizione, la controversia sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 15 - COMODATO D'USO

LAZIOcrea S.p.A. fornisce in comodato d'uso per un periodo pari alla durata dalla presente Convenzione i locali e le strumentazioni di servizio, destinati ad ospitare il Data Center (CED).

ART. 16 - SPESE ED ONERI FISCALI

LAZIOcrea S.p.A. - Società a Socio unico Regione Lazio - Cap. Soc. € 924.400,00

Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 515631 F +39 06 51563611

Uffici: Via Adelaide Bono Cairoli, 68 - Roma 00145 - T +39 06 51689800 - F +39 06 51892207

Le spese tutte del presente atto soggetto a I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 con imposta di registro dovuta in misura fissa e sue consequenziali sono carico della LAZIOcrea S.p.A.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto dalla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entreranno in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

ARSIAL

Il Presidente

Ing. Mario Ciarla

LAZIOCREA S.p.A.

Il Presidente

Dott. Luigi Pomponio